

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 72/34/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle Entrate DP2 di Milano in data 1/3/2011 proponeva atto di appello per la riforma della sentenza in oggetto indicata emessa dalla CTP di Milano, la quale ultima accoglieva il ricorso introduttivo proposto dalla società AUTOTRASPORTI To. snc avverso la cartella esattoriale n.06820100166486425000 recante l'iscrizione a ruolo (ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72) di sanzioni ed interessi per tardivo versamento dell'IVA periodica trimestrale dovuta per l'anno di imposta 2006. L'Ufficio appellante con il proprio atto di appello chiedeva la conferma della cartella esattoriale e dell'importo iscritto a ruolo, sostenendo:

- che la sentenza di prime cure è stata emessa in violazione del disposto di cui all'art. 20 del D.Lgs 241/1997, in quanto la società contribuente aveva effettuato la rateizzazione dei versamenti IVA trimestrale in violazione della detta norma sanando tale irregolarità mediante l'istituto del ravvedimento operoso che non sarebbe applicabile al caso di specie;
- che con riferimento al versamento dell'IVA del I trimestre la società contribuente aveva corrisposto le sanzioni da ravvedimento calcolandole per un importo pari al 3,75% della somma versata, ma viceversa avrebbe dovuto calcolare la sanzione nella misura del 6% sull'intero importo versato in ritardo (art. 13 D.Lgs n. 472/97);
- che anche volendo considerare applicabile al caso di specie la disciplina agevolativa del ravvedimento operoso, la stessa non può ritenersi perfezionata per errato calcolo delle sanzioni dovute con riferimento all'intero versamento degli importi IVA trimestrale il cui pagamento sarebbe stato completato oltre il trentesimo giorno dalla data di naturale scadenza;
- che la disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs 471/97) prevede che la sanzione per tardivo versamento, sia ridotta ad un ottavo del minimo se il pagamento viene effettuato entro trenta giorni dalla data di scadenza e ad un quinto nel minimo se la regolarizzazione dell'errore avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- che nel caso di specie sulla prima rata sarebbe stata calcolata una sanzione pari ad un ottavo del minimo applicabile ai sensi del predetto art. 13 D.Lgs n. 471/97 mentre il pagamento dell'intero tributo è stato effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza fissata dalla legge.

La società contribuente si costituiva nel presente giudizio d'appello con proprie controdeduzioni dove chiedeva il rigetto dell'appello proposto dall'Ufficio e la conferma della decisione di primo grado.

La presente causa d'appello veniva trattata in camera di consiglio all'udienza del 28/3/2012.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello così come proposto dall'Ufficio accertatore non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.

I giudici prime cure hanno correttamente affermato la legittimità del ravvedimento operoso così come effettuato dalla società contribuente in quanto la data di decorrenza per l'effettuazione del ravvedimento operoso è la data in cui ogni singola rata è stata omessa, non essendovi disposizioni di legge in contrasto. Si osserva che, secondo il principio dell'affidamento e della buona fede, al contribuente non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenuti in atti

dell'Amministrazione Finanziaria, ancorché successivamente (ed eventualmente) modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Nel caso in esame il contribuente risulta aver applicato fedelmente le norme di legge in vigore.

In materia di sanzioni di riscossione, l'art. 13, c. 1, D.Lgs 471/97 stabilisce (dopo le modifiche apportate dall'art. 1, c. 1, lett. e), del D.Lgs 30/3/2000 n. 99) che: "... 1) Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2) Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3) Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente."

Ed in tema di ravvedimento, l'art. 13 del D.Lgs. 472/97 stabilisce invece (dopo le modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs 30/3/2000, n. 99) che: "...1) La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della

dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni... .

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. (Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32). 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione (articolo così sostituito, con effetto 10 aprile 1998, dall'art. 2, comma 1, lettera j), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203)."

Le finalità del ravvedimento operoso sono quelle di permettere all'autore della violazione di rimediare spontaneamente, secondo modalità ed entro precisi limiti temporali stabiliti dalla norma, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando così di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative previste; e tale istituto può trovare applicazione con riguardo a tutte le violazioni di tutti i tributi. Conseguentemente possono essere sanate le violazioni agli obblighi di versamento. Nello specifico, una violazione di versamento periodico sull'Imposta sul Valore Aggiunto relativa all'anno 2006, di qualunque trimestre di liquidazioni si trattasse, doveva essere regolarizzata entro il 31/10/2007 (termine di presentazione telematica della dichiarazione UNICOSP relativo al 2006).

La società contribuente, nell'applicazione della regolarizzazione dei pagamenti inizialmente omessi, in applicazione delle predette disposizioni, ha agito spontaneamente in quanto nessun accesso, ispezione, verifica o altre attività amministrative di accertamento erano al tempo iniziate dall'Ufficio. Posto tutto quanto sopra si deve pertanto affermare che il ravvedimento così eseguito dalla società contribuente è stato effettuato legittimamente e nei termini di legge; infatti i versamenti effettuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.Lgs 472/97 regolarizzando il versamento tardivo lo sanano equiparandolo al versamento tempestivo.

Si evince, da quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs 472/97, che la norma agevolativa si applica anche quando il versamento oggetto di ravvedimento interessa una parte del tributo dovuto e non la sua interezza; infatti lo stesso stabilisce che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

La norma può pertanto essere applicata anche quando è regolarizzata una frazione (o differenza) del tributo omesso.

Posto tutto quanto sopra l'appello così come proposto dall'Ufficio accertatore deve essere respinto e la sentenza della CTP di Milano qui impugnata deve essere integralmente confermata.

La complessità della vicenda controversa e l'obiettivo incertezza interpretativa delle norme di riferimento giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado appellata.  
Spese compensate.